

25473

13



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.M. 27/4/1966
N. 131 TAB. ALL. A - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto

Registro. Liquidazione.
Agevolazione "prima casa".
Tardiva richiesta.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio	Merone	Presidente	R.G.N. 29800/08
Dott. Domenico	Chindemi	Consigliere	
Dott. Maria Giovanna	Sambito	Consigliere	Cron. 25473
Dott. Raffaele	Botta	Consigliere	Rep.
Dott. Ernestino	Bruschetta	Consigliere rel.	Ud. 3/10/13

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 29800/08 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale *pro tempore*, elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;

- ricorrente -

contro

LF, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Angelico n. 205, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe La
Bella, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno
Forestieri, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -



avverso la sentenza n. 67/06/07 della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, depositata il 22 ottobre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 ottobre 2013, dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l'Avv. dello Stato Lorenzo D'Ascia, per la ricorrente;

udito l'Avv. Gianfrancesco Vecchio, per delega dell'Avv. Bruno Forestieri, per il resistente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

Con l'impugnata sentenza n. ~~62~~ 67/06/07, depositata il 22 ottobre 2007, la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, rigettato l'appello dell'Ufficio, confermava la decisione n. 125/04/05 della Commissione Tributaria Provinciale di Terni che aveva accolto il ricorso del contribuente L F avverso il provvedimento n. Reg. 163201N739IV REGISTRO col quale l'Amministrazione aveva ritenuto non dovuta l'agevolazione di cui all'art. 5, comma 1, l. 22 aprile 1982, n. 168, norma che prevede che "Nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati, di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n.

Ernestino Bruschetta



457, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa".

La CTR, diversamente dall'Amministrazione, riteneva che il diritto all'agevolazione dovesse esser riconosciuto pur se, al momento della registrazione dell'atto, il contribuente non l'aveva richiesto e non era ancora stata stipulata la convenzione col Comune; secondo la CTR, difatti, in mancanza di espressa previsione, l'art. 5, comma 1, l. n. 168 del 1982, doveva esser interpretato nel senso che la disposizione non subordina il diritto al beneficio a nessuna delle due vedute condizioni.

Contro la sentenza della CTR, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente resisteva con controricorso.

Diritto

1. Col secondo motivo di ricorso, da esaminarsi per primo per il suo più liquido carattere, l'Agenzia delle Entrate censurava la sentenza a' sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per "Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. 1982/168, nonché degli artt. 12 e 14 prel.", deducendo che l'agevolazione, giusto il tenore letterale dell'art. 5, comma 1, l. n. 168 del 1982, cit., richiedeva, quale elemento costitutivo del diritto, che al momento della registrazione dell'atto fosse in essere la Convenzione col Comune, pena un'estendersi del beneficio che, in

Giulio Bordini



quanto eccezione alla regola generale, era da considerarsi di stretta interpretazione e quindi non applicabile fuori dei casi previsti dalla legge in ragione del divieto di analogia di cui all'art. 14 prel. Il quesito era: "se, in materia di agevolazione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 5 l. 168/1982, nel caso in cui al momento della registrazione la Convenzione col comune non era ancora stata stipulata, essendo questa intervenuta dopo sei mesi dalla registrazione, violi l'art. 5 l. 1982/168, nonché gli artt. 12 e 14 prel. la sentenza della CTR che riconosce il diritto all'agevolazione, mentre le norme anzidette (correttamente intese alla luce del divieto di interpretazione analogica delle norme eccezionali quali sono quelle che concedono benefici fiscali) avrebbero imposto di considerare non utile ai fini del riconoscimento dell'agevolazione la predetta Convenzione con il comune, in quanto intervenuta solo dopo la registrazione dell'atto".

Il motivo è fondato giacché, come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, l'art. 5 l. n. 168 del 1982 riconosce l'agevolazione esclusivamente quando sia stata stipulata la Convenzione ed atteso che questa è indispensabile all'attuazione del recupero, cosicché in mancanza vien meno la causa dell'agevolazione e per di qui la conseguenza che la Convenzione deve esser necessariamente intesa come elemento costitutivo del beneficio; e non potendo ovviamente avere alcun rilievo le sopravvenute vicende, magari a distanza di molti

Antonio Rinaldi



anni (Cass. sez. trib. n. 17061 del 2010; Cass. sez. trib. n. 8480 del 2009; Cass. sez. trib. n. 14478 del 2003).

2. Assorbito il primo motivo.

3. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la controversia può essere decisa col rigetto del ricorso introduttivo della lite fiscale.

4. Nella particolarità della lite, debbono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge il ricorso del contribuente avverso l'avviso di liquidazione n. Reg. 163201N739IV REGISTRO; compensa integralmente le spese processuali di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

Enrico Burchetta

Il Presidente

Halet

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 13 NOV. 2013



Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona

Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona

CASSAZIONE.net